



STATUTO

n. Versione/Rev/	Data	ATTO	
0.0	21/08/2015		Assemblea dei Sindaci della Costituenda UTI del Torre
0.1	20/06/2016	2	Assemblea dei Sindaci
0.2	13/02/2017	2	Assemblea dei Sindaci

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE



STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE

L'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, secondo i principi della L.R. n. 26/2014, è formata dai territori dei Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, e Tarcento, su cui si sono insediate e hanno vissuto in pace, a partire dal settimo secolo, le popolazioni di origine slava nell'area montana e friulana nell'area di pianura.

Gli abitanti del bacino del torrente Torre e dei bacini dei torrenti Soima e Cormor, pur non essendo arrivati a forme di autogoverno, hanno assunto nel tempo caratteristiche peculiari di organizzazione e rapporti sociali ricchi per cultura e tradizioni, tanto da rendere omogenee le Valli interne con l'area pedemontana e in parte con l'area di pianura, dove principalmente i vari affluenti montani conferiscono le loro acque nel torrente Torre.

Questa realtà storica e geografica ha prefigurato prima, in parte di questo territorio, durante la Guerra di Liberazione, momenti significativi di autogoverno con la istituzione della Zona Libera del Friuli Orientale, poi forme di Amministrazione di ente locale Territoriale con la Comunità Montana delle Valli del Torre.

Da ultimo altre forme di aggregazione sono state punti di riferimento per tutti i Comuni compresi nell'Unione del Torre e momento significativo per una gestione e pianificazione dei servizi sociali in un possibile contesto di solidarietà e sussidiarietà.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale del Torre (in seguito denominata Unione).

2. L'Unione è composta dai Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana e Tarcento; tuttavia, in sede di prima applicazione, è costituita *ex lege* solo fra i comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Nimis, Povoletto, Taipana e Tarcento, fermo restando la possibilità degli altri enti del comprensorio di aderire successivamente all'Unione.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) contribuire a creare un futuro sostenibile per l'intero comprensorio dell'Unione del Torre, attraverso la salvaguardia del territorio, la cura del paesaggio e la valorizzazione delle peculiarità e delle vocazioni di ciascuna area;



- b) il miglioramento e l'uniformità della qualità dei servizi offerti, la disponibilità di servizi adeguati alle esigenze di sicurezza, di inclusione, di crescita culturale e professionale, di comunicazione e di mobilità della popolazione, accessibili e diffusi in tutto il comprensorio;
- c) lo sviluppo economico e sociale dell'intero ambito, favorendo una maggior integrazione tra i diversi settori produttivi e un uso o riuso delle risorse presenti anche per nuove funzioni;
- d) lo sviluppo dell'attrattività turistica dell'area, attraverso un'immagine e un'offerta maggiormente coordinate e attente all'evoluzione della domanda;
- e) il contenimento della spesa, attraverso la razionalizzazione, l'appropriatezza e l'efficienza nella gestione dei servizi e degli interventi;
- f) il riconoscimento delle identità municipali e il rafforzamento delle relazioni tra enti locali e cittadini;
- g) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche - con riferimento alle specifiche norme di tutela - delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti.

2. A questo fine, l'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure. Il ruolo dell'Unione si esplica attraverso:

- la pianificazione e la programmazione di politiche territoriali, economiche, sociali e infrastrutturali d'interesse comprensoriale, in collaborazione con i Comuni, con gli altri attori, anche nell'ambito di politiche di cooperazione con i territori limitrofi;
- l'adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, orientato al miglioramento e all'uniformità della qualità dei servizi offerti, all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi alla razionalizzazione e il contenimento della spesa;
- la promozione dell'accesso alla rete internet con modalità tecnologicamente adeguate e di infrastrutture e servizi per la mobilità della popolazione;
- la ricerca di risorse pubbliche e private per sostenere le politiche di sviluppo territoriale;
- la valorizzazione delle competenze del personale dei Comuni e dell'Unione;
- l'adozione di meccanismi di perequazione e di "solidarietà territoriale" che consentano di promuovere le pari opportunità di sviluppo per tutti i cittadini.

Art. 3

(Sede e stemma)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Tarcento.

2. L'Unione ha il proprio stemma rappresentato da una montagna di colore verde scuro in alto, un fiume di colore azzurro al centro (il Torrente Torre), una collina e pianura di colore verde chiaro in basso, come rappresentato nell'Allegato A. ¹

¹ Quello della Comunità Montana Valli del Torre



Art. 4

(Funzioni svolte dall'Unione)

1. L'Unione svolge le seguenti funzioni:

- a) le funzioni comunali di cui agli articoli 5, 6 e 7;
- b) le funzioni già esercitate dalla Comunità montana Torre Natisone Collio, ad eccezione di quelle trasferite dalla legge alla Regione;
- c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

Art. 5

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. L'Unione, a decorrere dal 1° luglio 2016, esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:

- a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- c) pianificazione di protezione civile;
- d) gestione dei sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) statistica;

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Unione esercita le seguenti ulteriori funzioni:

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

3. Dal 1° gennaio 2018 l'Unione eserciterà le rimanenti funzioni previste dall'art. 26 L.R. 26/2014.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 6

(Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)

1. L'Unione esercita a decorrere dal 1° luglio 2016, per conto dei Comuni le seguenti funzioni:

- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;

2. L'Unione esercita a decorrere dal 1° gennaio 2017, per conto dei Comuni le seguenti funzioni:

- a) servizi finanziari e contabili e controllo gestione;
- b) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE



3. Dal 1° gennaio 2018 l'Unione eserciterà, per conto dei Comuni, le rimanenti funzioni previste dall'art. 27 L.R. 26/2014.

4. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

Art. 7

(Ulteriori funzioni delegate all'Unione)

1. Oltre alle funzioni elencate negli art. 5 e 6 l'Unione svolge su delega dei Comuni, previa delibera della Giunta Comunale, le seguenti funzioni:

- Centrale Unica di Committenza;
- sistemi informativi e tecnologie dell'informazione e della comunicazione relativi a tutti i servizi e funzioni gestite dai Comuni facenti parte dell'UTI;
- eventuali funzioni che verranno richieste dai Comuni ed approvate dall'Assemblea.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 8

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di presidenza;

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 9

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.



Art. 10

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea, maggioranze e quorum)

1. Le modalità di votazione, escluso per l'elezione e revoca del Presidente, seguono il principio del voto "ponderale". Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
 - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.
2. Qualora non previsto diversamente dal presente statuto, le deliberazioni sono validamente assunte con maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti dei presenti e quando è presente la metà più uno dei voti complessivi dei Comuni dell'Unione.

Art. 11

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
 - b) regolamenti;
 - c) bilancio di previsione finanziario, relative variazioni di bilancio, rendiconto della gestione;
 - d) atti di programmazione e di pianificazione;
 - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g) Piano dell'Unione;
 - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
 - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
 - m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla l.r. 6/2006
3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:
 - a) convenzioni per la gestione di funzioni e servizi;



b) la disciplina degli istituti di partecipazione;

c) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

5. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

6. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

7. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma precedente è ridotto a venti giorni.

8. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, in particolare:

a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;

b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;

3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

Art. 13

(Conferenze tematiche)

1. Il Presidente, su conforme proposta dell'Assemblea, istituisce conferenze tematiche con funzioni consultive e di impulso a supporto dell'attività dell'Assemblea in ambiti e settori predeterminati.

2. Le conferenze tematiche sono composte da un assessore comunale o consigliere designato dal Sindaco di ciascun Comune dell'Unione.

3. Le conferenze tematiche, presiedute e coordinate dai Sindaci delegati competenti, apportano il loro contributo attraverso la realizzazione di analisi, l'elaborazione di proposte e misure a carattere politico e di progetti riguardanti i settori e gli ambiti di competenza.



Art. 14

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea tra i suoi componenti all'unanimità dei presenti secondo il principio di una testa un voto. Qualora non si raggiunga l'unanimità nelle prime tre sedute, a partire dalla quarta seduta il Presidente è eletto con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti. Per la validità della seduta è necessaria una maggioranza qualificata pari alla metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto;
- b) nomina i componenti dell'Ufficio di presidenza e il Vicepresidente e può revocarli;
- c) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza;
- d) nomina il Direttore e può revocarlo;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
- h) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell'Ufficio di presidenza specifici ambiti di attività;
- i) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- j) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- k) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- l) presenta il piano dell'Unione all'Assemblea per l'approvazione;
- m) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti l'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore e, comunque, non oltre 90 giorni. Decorso tale periodo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in sua mancanza dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente e si riunisce non oltre i successivi 30 giorni. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. L'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce non oltre i successivi 30 giorni.

6. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente diversi da quelli di cui ai commi precedenti le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in sua mancanza dal Sindaco del Comune



con il maggior numero di abitanti sino a nuova elezione. L'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce non oltre i successivi 30 giorni.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. E' composto da tutti i membri dell'Assemblea, nominati dal Presidente.
2. L'Ufficio di presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. L'Ufficio di presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
4. L'Ufficio di presidenza predispone il documento unico di programmazione e il bilancio annuale di previsione finanziario e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.
5. Nei casi di urgenza l'Ufficio di presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio di competenza da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
6. L'Ufficio di presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
7. L'Ufficio di presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto di gestione, all'Assemblea sulla sua attività.
8. L'Ufficio di presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea.
9. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
10. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.

Art. 16

(Funzionamento dell'Ufficio di presidenza)

1. L'attività dell'Ufficio di presidenza si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.
3. Le sedute dell'Ufficio di presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.



4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

Art. 17

(Sindaci delegati)

1. Ai fini di coadiuvare il Presidente nella funzione esecutiva per specifici ambiti di attività e di coordinare le conferenze tematiche di cui all'art. 13, è istituita la figura dei Sindaci delegati.
2. Il Presidente nell'atto di nomina specifica i settori e gli ambiti di competenza.
3. I Sindaci delegati rimangono in carica, salvo revoca, per un periodo di due anni e, comunque, decadono con la cessazione dalla carica del Presidente.
4. Il presidente dà motivata comunicazione all'Assemblea dei provvedimenti di nomina e revoca.
5. I Sindaci delegati hanno il compito di presiedere e coordinare le conferenze tematiche istituite nelle materie di rispettiva competenza e coadiuvano il Presidente nel sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nelle materie di competenza. Svolgono inoltre funzioni di raccordo con gli altri Sindaci dell'Unione.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con appositi regolamenti.

Art. 19

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:
 - all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
 - alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.



3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 20

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 21

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) L'ottimizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, con la creazione una rete di interconnessione telematica fra l'Unione e i Comuni e con la creazione di un trasparente sistema informativo per i cittadini e le imprese.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi,



all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 22

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio ed ai dirigenti.

Art. 23

(Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 24

(Direttore)

1. La gestione dell'Unione è affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i dirigenti e i responsabili di servizio.
2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato. L'incarico avrà una durata di 3 anni eventualmente rinnovabile.
3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del



diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

4. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 25

(Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione. I rapporti fra l'Unione, il Comune e il Segretario Comunale sono disciplinati con apposita convenzione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 26

(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in relazione ai termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 27

(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.



2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 28

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

- a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
- b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione;
- c) i rapporti fra i comuni e l'Unione saranno definiti con apposito regolamento.

Art. 29

(Organo di revisione economico-finanziario)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione economico-finanziario, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa.

2. I Comuni dell'Unione possono avvalersi dell'Organo di Revisione economico finanziaria dell'Unione stessa.

Art. 30

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 31

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.



CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

(Regolamenti)

1. I regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 10.
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di **Tarcento**. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 33

(Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato. Per quanto attiene a recesso e scioglimento si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 34

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE



Allegato A

STEMMA DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE



Significato (il territorio)

Montagne in colore verde

Acqua in colore celeste – torrente TORRE

Collina e pianura in colore verde chiaro